

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

R.G. 159-2023

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
CONCODATO MINORE EX ART. 76 CO.2 C.C.I.I.**

DEBITORE:

✓ Dott. **Borgo Fabrizio** 

 , rappresentato e difeso, in virtù di separata procura, dall'Avv. Camillo Bruno (CF. BRNCLL 76 D02 F839H), nel cui studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 174 ha eletto domicilio avente il seguente indirizzo pec camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it.

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Avv. Francesco Saverio Orlando nato a Napoli il 24/04/1975 (C.F. RLNFNC75D24-F839Y) con studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. telefono 081.19560071, PEC: avvfrancescoorlando@legalmail.it

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Avv. Francesco Saverio Orlando iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con provvedimento del 02.05.2023, PR.17.2023, comunicato il 17.05.2022 è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "*I DIRITTI DEL DEBITORE*" quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestori della crisi. (all.1)

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento I Diritti del Debitore cui si fa espresso rinvio);
- Ai fini della predisposizione del concordato minore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile in € 16.795,60 comprensivo di accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente estratti e riscontrati con documentazione prodotta in atti in allegato 4:

	Dati del debitore
COGNOME	Borgo
NOME	Fabrizio
CODICE FISCALE	[REDACTED]
DATA DI NASCITA	[REDACTED]
COMUNE DI NASCITA	Napoli
COMUNE DI RESIDENZA	Napoli
INDIRIZZO DI RESIDENZA	[REDACTED]
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. Camillo Bruno
CAP	80100
STATO OCCUPAZIONALE	Libero Professionista
REGIME PATRIMONIALE	Regime separazione dei beni
COMPOSIZIONE	[REDACTED]
STATO DI FAMIGLIA	[REDACTED]

Il dott. Borgo risulta sposato con [REDACTED],
dalla loro unione [REDACTED].

L'intero nucleo risiede [REDACTED] presso l'abitazione di proprietà di Travi Giovanna.

Tali circostanze sono comprovate da: 1) certificato residenza; 2) stato di famiglia con rapporti di parentela; 3) certificato di matrimonio con annotazione.

3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 76 comma 2 lett. d)

La documentazione fornita dal dott. Borgo ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Il gestore attraverso accessi effettuati nelle diverse banche dati (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia del Territorio ecc ecc) ha potuto altresì riscontrare che la documentazione depositata risulta attendibile. (all. 5)

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti.

Dalle visure presso le banche dati CRIF (Codice Pratica: GP2023162606 del 03.05.2023) non si evincono, nel sistema di informazioni creditizie (cd. "SIC"), sul nominativo del sig. Borgo la presenza di segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già evidenziate dall'istante. (all. 3)

Anche dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano. (all. 4) ne il sig. Borgo risulta segnalato nella Centrale Allarme Interbancaria di Banca d'Italia (all. 4 a)

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, alla data del verbale di interrogatorio, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore nel verbale di interrogatorio (all. 10).

Risulta invece una comunicazione di regolarizzazione formulata da Agenzia Entrate ed inviata al ricorrente, resa nota allo scrivente (v. all. 09 doc. parte ricorrente)

Anche dalla scheda anagrafica e dall'elenco delle rappresentanze non sembrano emergere anomalie e/o diversità rispetto a quanto esposto dal ricorrente. (all. 6 e 7)

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, il Gestore rileva che sono stati allegati **gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.** che vengono brevemente ripresi per completezza espositiva

- ☑ **L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute**

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato di seguito.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori e/o in mancanza dal sig. Borgo.

Ed infatti, nei casi in cui il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare il relativo importo risultante da estratti conti, per il quale il sig. Borgo si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di intervento del creditore.

ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECA- RIO	PREDEDU- ZIONE	GRADO IPOTE- CA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
1	Banco BPM	€ 32.509,44	-	Anno 2007	-	-	segreteria.divisionels@pec.bancobpm-spa.it
2	MPS	€ 40.630,00	-	Anno 2008	-	-	segr.gen@postacert.gruppo.mps.it
3	ADER	-	€ 57.257,29	-	-	-	cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it
3	ADER	-	-	-	€ 4.453,14	-	cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it
4	Agenzia delle Entrate	-	-	-	€ 13.645,64	-	agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
5	Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti	-	-	-	€ 12.679,72	-	servizio.supporto@pec.cnpadc.it
6	Fallimento n. 53-2006 Salernitana Calcio	-	-	-	-	€1.020.556,49	f53.2006salerno@pecfallimenti.it
	TOTALI	€73.139,44			€ 30.778,50	€1.020.556,49	

1. Trattasi di mutuo fondiario concesso in origine da Italease S.p.a. oggi assorbita da banco B.P.M. S.p.A. (la Italease è stata cancellata dall'Albo delle Banche in data 16/03/2015 ed è stata incorporata nel citato Banco B.P.M. S.p.a.). Il mutuo fu

concesso per l'acquisto dell'immobile posto in Napoli alla via Po ed è garantito da un'ipoteca volontaria di primo grado reg. gen.31708 – reg. part. 10936 del 17/07/2007 a favore di Italease S.p.a. ed è in regolare ammortamento. È altresì doveroso segnalare che l'immobile, sul quale grava l'ipoteca volontaria, era stato sottoposto anche ad un sequestro conservativo (reg. gen. 7030 – reg. part. 5482 del 04/03/2013) reso a favore del Fallimento Keymat Industrie S.p.a. (v. all. 2 documentazione ricorrente). Tuttavia sarà possibile cancellare agevolmente tale iscrizione pregiudizievole, in quanto il dott. Borgo ha provato di aver estinto ogni obbligazione dovuta al citato fallimento, attraverso un atto di transazione (v. all. 14_1 documentazione ricorrente) del 14/02/2020, sottoscritto dal Borgo, dalla Reale Mutua e dal Curatore del Fallimento e regolarmente onorato, come comprovato dal versamento della somma pattuita pari ad € 20.000,00, versati dal comparente a mezzo assegni circolari (v. all. 14) e della somma di € 130.000,00 versati dalla Reale Mutua Ass.ni S.p.a. Pertanto, essendo stato perfettamente adempiuta la transazione, a norma degli art. 4 e 5 dell'atto transattivo, nulla può più pretendere il fallimento Keymat dal Borgo.

2. Il credito trova la sua fonte nel mutuo fondiario sottoscritto in data 07/07/2008 (v. all.20 documentazione ricorrente) dal Borgo (somma mutuata pari ad € 100.000,00, da restituire in 240 rate a tasso variabile, con una rata mensile di circa € 600/800) per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, posto in Napoli al C.so V. Emanuele n.715, sul quale vanta un diritto di abitazione trascritto nei PP.RR.II. (v. all.22 documentazione ricorrente). Il detto immobile risulta di proprietà della moglie del comparente, la quale, come si evince dagli atti, è terza datrice di ipoteca (v. all. 21 documentazione ricorrente). Anche tale credito risulta in regolare ammortamento.
3. Il credito è stato calcolato sulla scorta del prospetto informativo per la definizione agevolata (v. all. 7 documentazione ricorrente). L'istante ha provveduto ad aderire alla definizione agevolata; effettivamente risulta evidente il vantaggio che ne trarrebbe il

ceto creditorio, in quanto a fronte di un importo originario pari ad € 107.174,98 la definizione agevolata consentirebbe di regolarizzare la posizione fiscale con il versamento rateale di € 57.257,29; il credito per la definizione agevolata andrà posto in prededuzione ai sensi del comma 245, 231 e 248 della legge di bilancio 2023. Per Commercialisti, non ha aderito alla c.d. “rottamazione quater”, tuttavia il pagamento potrebbe comunque essere rateizzato. Infine, va aggiunta la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2023 00358147 28 000, relativa alla liquidazione IVA 2020, notificata a maggio 2023, per € 4.453,14, che non rientra nella definizione agevolata c.d. “quater”.

4. Il credito, del complessivo importo di € 13.645,64, nasce dalla richiesta di regolarizzazione (v. all. 9 documentazione ricorrente) per: € 8.413,71 versamento IVA terzo trimestre 2022; € 991,21 errore di compilazione modello 770/2020; € 4.240,72 versamento IVA quarto trimestre 2022.
5. Il credito, accertato dallo stesso componente mediante accesso alla propria posizione contributiva (v. all. 10 documentazione ricorrente), deriva dal parziale omesso versamento degli oneri contributivi per gli anni 2021, 2022
6. Il credito si fonda sulla sentenza di condanna n. 5403/2008 resa dal Tribunale Civile di Salerno, confermata dalla Corte di Appello Civile di Salerno n. 841/2018. Il giudizio aveva ad oggetto un’azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti di amministratori e sindaci succedutesi nel tempo nella gestione e controllo della società (15 convenuti). All’esito dei due giudizi il ricorrente è stato condannato a pagare un risarcimento danni per € 1.011.243,00 oltre al rimborso delle spese di giudizio e CTU pari ad € 21.500 (da dividere tra i 14 convenuti) e spese di lite in appello per altri € 70.000,00 da corrispondere però in solido con gli altri 9 convenuti. A tal proposito si precisa che l’importo di € 91.950,00 è stato assunto ed inserito nei limiti della quota spettante al dott. Maraniello pari ad € 9.313,49.

☑ **Della consistenza e della composizione del patrimonio;**

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare.

PATRIMONIO MOBILIARE

Con riferimento al **patrimonio mobiliare** del sig. Borgo, l'attivo disponibile da esaminare, consta fondamentalmente:

1) **Conto corrente** Con riferimento alla situazione finanziaria, il sig. Borgo non ha denaro investito ne un conto deposito titoli e/o fondi comuni di investimento. Il sig. Borgo possiede n. 1 conto corrente presso MPS con giacenza media di € 749,80. (all. 14)

2) **Redditi da lavoro dipendente** – Il sig. Borgo ricopre il ruolo di  quale dottore commercialista, che gli consente di produrre un reddito mensile di circa € 4.020,00 comprensiva del reddito professionale e del canone di locazione percepito. (all. 15)

3) **Beni mobili registrati** - La visura nominativa al PRA ha evidenziato che il ricorrente non possiede alcun bene mobile registrato. (all. 11)

4) **Beni mobili** - Il sig. Borgo non risulta proprietario di alcun bene mobile compresi gli arredi del proprio appartamento che appartengono alla moglie. Il sig. Borgo, più volte interrogato sul punto, ha riferito di non risultare proprietario di altri beni mobili di ingente valore e/o di beni mobili registrati. (all. 5; all. 10)

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare del sig. Borgo risulta così composto. (all. 8 e 9)

NAPOLI

Piena proprietà unità abitativa sita in Napoli alla Via Po n. 15 int. 45 Piano 6 catastalmente identificata come segue: Foglio 9 Particella 483 Subalterno 65, Categoria A/2a, Classe 4, Consistenza 3,0 vani (v. all.3 doc. ricorrente)

Su tale immobile, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli (all. 8; all.ti 2,3 e 4 documenti parte ricorrente):

- 1) Trascrizione a favore del 13.07.2007 Registro Particolare 14415 Registro Generale 31242 atto di compravendita del 21.06.2007 avente ad oggetto immobile sito in Napoli alla Via Po n. 15 per il prezzo complessivo di € 100.000,00, atto per notar Falconio (all. 8 nota atto Falconio)
- 2) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo del 21.06.2007 atto per notar Mazio, iscritta il 17 luglio 2007 Registro Particolare 10936 Registro Generale 31708 per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 per capitale, a favore di Banca Italease oggi Banco BPM (all. 8 nota atto Mazio)
- 3) Sequestro conservativo atto del Tribunale di Napoli del 06.02.2013, iscritto il 04.03.2013 Registro Particolare 5482 Registro Generale 7030, richiedente avv. Aurelio Marino curatore Fall.to Keymat Industrie S.p.a. (v. all. 8 nota ispezione sequestro via Po)

Diritto di Abitazione unità abitativa sita in Napoli al C.so V. Emanuele n.715, interno 66 piano S1, catastalmente identificata come segue: Foglio 13 Particella 135 Subalterno 46;

Su tale immobile, risultano iscritte le seguenti formalità (all. 25):

- 1) Atto di compravendita del 27.03.2000 per notar Miliotti, iscritto il 07.04.2000 reg. part 4746 – reg. gen 7488 a favore di Borgo Fabrizio XXXXXXXXXX (v. all.9 CVE 1 acquisto);

- 2) Ipoteca volontaria iscritta il 28.04.2000 reg. gen. 9161- reg. part. 1992, atto per notar Miliotti del 27.04.2000, a favore di MPS S.p.a. per complessive £ 300.000.000 (v. all.9 CVE 3 mutuo), dall'elenco note si evince che in data 22.01.2016 è stata comunicata l'estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 04.01.2016; la cancellazione è stata effettuata in data 04.02.2016 (v. all. 9 elenco note CVE);
- 3) Ipoteca volontaria iscritta il 08.07.2008 Registro Particolare 4952 Registro Generale 25340 derivante da Ipoteca volontaria a concessione garanzia di mutuo fondiario a favore di MPS per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 per capitale, atto per notar Maddalena Francesco del 07.07.2008 (all. 21 doc. ricorrente). Dall'esame dell'elenco delle formalità (v. all.9 elenco note CVE) scaricato dal cassetto fiscale del ricorrente la predetta ipoteca volontaria non viene riportata, tuttavia il documento prodotto risulta attendibile, trattandosi della copia della nota di iscrizione con apposto timbro dell'Ufficio del Territorio di Napoli. Inoltre, il dato è confermato dal contratto di mutuo di credito fondiario, che in alto a destra riporta i medesimi numeri di registro generale e particolare apposti nella data del 08.07.2008;
- 4) Trascrizione contro del 23/01/2006 di diritto di abitazione reg. part. 2265 - reg. gen. 1136 a favore del dott. Fabrizio Borgo, atto del 18.01.2006 per notar Maddalena Francesco, [REDACTED]. Dalla nota di trascrizione risulta indicato l'Usufrutto ma analizzando il contenuto della nota (sezione D – ulteriori informazioni) e la copia del contratto depositato dal ricorrente per Notaio Francesco Maddalena risulta un diritto di abitazione. (all. 9 – CVE 2. Diritto di abitazione)

Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni

Negli ultimi cinque anni il sig. Borgo non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione.

In particolare il dott. Borgo, negli ultimi anni non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II se non quelle inerenti gli atti di cui sopra di data ampiamente anteriore al termine dei cinque anni richiesti dalla legge.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Ne consegue che ai fini della relazione particolareggiata non vi sono atti del sig. Borgo impugnati dai creditori.

Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli UNICI anno 2019-2020-2021 e 2022 di cui si riassumono i dati nella seguente tabella. (all. 28)

REDDITI SIG. RAMONDINI COME RISULTANO DA CASSETTO FISCALE

MODELLO UNICO	REDDITO COMPLESSIVO	IMPOSTA LORDA	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2019	€ 74.715,00	€ 37.576,00	€ 3.094,92
Anno 2020	€ 62.904,00	€ 23.111,00	€ 3.316,08
Anno 2021	€ 69.273,00	€ 40.440,00	€ 2.402,75
Anno 2022	€ 73.520,77	€ 25.276,15	€ 4.020,39

- ☑ **La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa**

Il dott. Borgo è [REDACTED] da oltre venti anni e percepisce, ad oggi, una entrata mensile netta di € 4.020,39 c.a., calcolata in base all'ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente (anno 2022 – redditi 2021), dalla quale risulta che il dott. Borgo ha registrato un fatturato lordo unitamente ai canoni di locazione derivanti dall'appartamento di Via Po di € 73.520,77 (cfr. ultima dichiarazione dei redditi anno 2022 – redditi 2021).

Il reddito netto, infatti, dopo la tassazione è pari ad € 48.244,62 ovvero € 4.020,39 al mese.

Ad oggi il dott. Borgo deve sostenere spese pari a circa € 3.401,75 comprensive quelle inerenti l'esercizio della professione, quali contributi previdenziali ed iscrizione ad albo professionale nonché il pagamento dei due mutui di cui sopra.

Per completezza si rileva che la sig.ra [REDACTED], sposata in separazione dei beni, risulta socia nell'azienda [REDACTED] e socia della GPC srl per il 25%.

Tali partecipazioni comportano utili saltuari che non possono essere presi in considerazione ai fini del concordato minore.

A titolo esemplificativo, [REDACTED] ha percepito utili per circa € 9.120,00.

Le entrate del nucleo familiare sono pertanto da imputarsi, in prevalenza al solo dott. Borgo ed in minima parte e saltuariamente [REDACTED]

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, il debitore ha dichiarato di spendere un totale medio di € 3.401,75, somma che è risultata in linea con i giustificativi di spesa esibiti.

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

ELENCO SPESE

INDICAZIONE	MENSILE
PAGAMENTO CASA MUTUO	€ 1.400,00
CONDOMINIO	€ 89,00
ENEL	€ 67,50
SPESE BUS	€ 100,00
GAS	€ 61,93
ALIMENTARI	€ 1.000,00
ABBIGLIAMENTO	€ 150,00
SPESE PERSONALI	€ 100,00
SPESE SCOLASTICHE	€ 92,50
TARSU	€ 37,34
TELEFONO	€ 42,50
ACQUA	€ 34,59
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	€ 25,00
SPESE MEDICHE	€ 200,00
TOT. Mensile	€ 3.400,36
TOT. Annuale	€ 40.804,32

Le spese sostenute risultano comprovate dalla documentazione versata in atti ed esibita a questo gestore dal procuratore dei debitori. (all. 17)

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 74 del CC.II. come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il sig. Fabrizio Borgo non

presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Inoltre come attestato anche in sede di interrogatorio, il sig. Borgo non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. (all. 10 Vedi interrogatorio)

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Borgo alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori.

Su tale punto, in sede di interrogatorio, il sig. Borgo ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni.

Ne consegue che il concordato minore appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 74 del CC.II.

Ed infatti il sig. Borgo non solo si trova in una situazione di sovraindebitamento ma lo stesso rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del professionista che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto il sig. Borgo può certamente definirsi come un libero professionista.

Con riferimento al requisito del sovraindebitamento il sig. Borgo non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi ma in quella irreversibile

dello stato di insolvenza, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità sono stati menzionati nel paragrafo precedente ed attengono in particolare alla impossibilità del dott. Borgo di poter far fronte al debito derivante dalla sentenza di condanna di cui sopra in favore del fallimento Salernitana Calcio.

Appaiono pertanto sussistenti sia il requisito soggettivo della qualifica di professionista che quella dello stato di sovraindebitamento.

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. (Art. 76 CC.I.I. comma 2 lett. a)

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Borgo, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza. Ed infatti, il ricorrente non ha rapporti in sofferenza.

I due mutui indicati sopra (BPM e MPS) risultano in regolare ammortamento e non risultano altri finanziamenti in corso.

Appare chiaro che il rapporto economico finanziario sarebbe in equilibrio, in quanto il ricorrente non ha contratto finanziamenti che non sarebbe stato in grado di adempiere.

Come emerso in sede di interrogatorio (cfr. interrogatorio del 15/05/2023), la causa del sovraindebitamento è da ricercare solo ed esclusivamente nel debito scaturito dalla sentenza civile di condanna n. 5403/2008 resa dal Tribunale Civile di Salerno e confermata dalla Corte di Appello Civile di Salerno n. 841-2018, con la quale il ricorrente è tenuto a risarcire un danno pari ad oltre un milione di euro, oltre le spese di condanna per spese legali.

Tale obbligazione ha inevitabilmente reso l'istante sovraindebitato, in quanto il totale delle attività prontamente liquidabili, detratto quanto occorrente al mantenimento della famiglia, non è in grado di bilanciare, nel lungo periodo, il totale della debitoria accumulata.

Per tale ragione si ritiene sussistente il requisito dello stato di insolvenza, come definito dall'art. 2 co. 2 lett. b, ovvero lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità di poter adempiere alle proprie obbligazioni; tale aspetto è comprovato dall'atto di precetto, successivo pignoramento presso terzi (che ha già attribuito al fallimento la somma di € 3.512,85 come si evince dall'istanza di apertura della liquidazione; v. all. 12 e 13 ordinanze assegnazione somme) ed infine istanza di apertura della liquidazione controllata promossi dalla curatela fallimentare.

6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (Art. 76 C.C.II comma 2 lett. b)

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del sig. Borgo nel provvedere a pagare regolarmente i propri debiti non è certamente allo stesso ascrivibile.

Le circostanze fattuali che hanno determinato l'incapacità del sig. Borgo di adempiere le proprie obbligazioni sono state anticipate sopra e consistono sostanzialmente nella severa condanna di cui alla sentenza di risarcimento in favore della Salernitana Calcio.

Come esposto nel paragrafo precedente queste è la **causa principale** che ha determinato l'incapacità del debitore nell'adempire alle proprie obbligazioni.

Corre mettere conto che l'obbligazione contratta a causa delle sentenze civili, prima menzionate, prescinde dalla volontà del ricorrente e dunque si può sostenere che lo stesso non si sia sovraindebitato per sua colpa.

Emerge, ancora dalla documentazione prodotta (v. all. 16 e 17 della documentazione del ricorrente), che proprio per tale debito fu proposta una transazione, consistente nel ver-

samento di una somma di € 51.000,00 oltre alla rinuncia al credito privilegiato vantato verso la società pari ad € 13.519,00, cioè 17 volte l'importo del compenso annuo corrisposto dalla Salernitana, transazione che fu rifiutata dal fallimento. Allo stato il credito sembra ammesso al riparto del fallimento come da documentazione prodotta dal ricorrente (v. all. 30 e 31 doc. ricorrente).

Anche tale comportamento, a parere dello scrivente, deve essere valutato positivamente in relazione alla diligenza impiegata dal debitore non nell'assunzione dell'obbligazione poiché assunta a prescindere dalla sua volontà, ma nella gestione del proprio equilibrio finanziario

Allo stesso modo si deve valutare positivamente l'istanza presentata dal ricorrente per aderire alla c.d. rottamazione quater.

Il ricorrente ha dato prova di voler pagare i propri debiti verso ADER, come già fatto per il passato, senza sottrarsi ma ricercando la migliore soluzione possibile. Una riorganizzazione delle obbligazioni, secondo i tempi e i modi di cui alla proposta di concordato, potrà contribuire a riequilibrare la situazione economica finanziaria del ricorrente, garantendo allo stesso tempo la migliore soddisfazione possibile per i creditori, anche rispetto alla liquidazione controllata del patrimonio, come si dirà in seguito.

7. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 76 C.C.II comma 3)

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore fini della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che allo stato il principale creditore è il fallimento Salernitana Calcio e che i mutui erogati sono in regolare ammortamento.

Ne consegue che appare superfluo analizzare il merito creditizio del debitore.

8. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA (Art. 76 C.C.II comma 2 lett. e)

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Come risulta dal contratto sottoscritto con OCC I Diritti del Debitore e con l'avv. Camillo Bruno, il sig. Borgo si è impegnato a corrispondere importi rispettivamente pari ad € 16.795,60 e pari ad € 2.537,60.

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti.

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € 284.000,00 ed un passivo di € 1.280.000,00, il compenso totale, applicando la riduzione del 15% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 16.795,60.

Per quanto riguarda la proposta di concordato minore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi "*....devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione*".

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel concordato provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel concordato tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza sul debito complessivo.

Con riferimento all'importo dovuto al consulente Avv. Camillo Bruno, questo gode della prededuzione in virtù del contratto sottoscritto, ma fin da ora il proponente si rende disponibile ad applicare quanto disposto dall'art. 6 lett. c) del CC.II. (all. b)

Ne consegue che in caso di apertura della procedura l'importo di € 2.537,60 andrà corrisposto in prededuzione ed ove applicato l'art. 6 la restante parte andrà in privilegio e pertanto soddisfatta nella percentuale prevista dalla rispettiva classe.

Con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., così come previsto dal contratto regolarmente sottoscritto dal sig. Borgo, questi non ha provveduto a corrispondere alcun acconto.

Infine come già esposto sopra, avendo il dott. Borgo aderito alla definizione agevolata con ADER, all'interno della classe dei crediti in prededuzione andranno inseriti anche i crediti di cui gode ADER.

CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIA' CORRISPOSTO	PREDEDUZIONE
O.C.C.	€ 16.795,60	€ 0,00	€ 16.795,60
Avv. Camillo Bruno	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 2.537,60
ADER	€ 57.257,29	€ 0,00	€ 57.257,29
TOTALE	€ 76.590,49	€ 0,00	€ 76.590,49

Con riguardo alle modalità di pagamento degli importi dovuti all'OCC I Diritti del Debitore, il sig. Borgo ha sottoscritto specifico accordo che prevede il pagamento integrale in prededuzione degli importi dovuti in deroga all'art. 81 del CC.II.

9. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL CONCORDATO MINORE - SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

L'attivo patrimoniale prontamente liquidabile risulta costituito dal reddito professionale prodotto, pari ad € 43.950,00, considerato sulla media del triennio 2019/2021 (v. all. 11_3 unico dichiarazioni PF), a cui si aggiunge il reddito derivante dalla locazione dell'immobile posto in Napoli alla via Po n. 15 (v. all.1), pari ad € 5.214,00/anno, al netto del versamento della c.d. "cedolare secca" come comprovato dalla certificazione di Agenzia delle Entrate (v. all. 12).

Dal predetto importo, tuttavia, andrà detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare.

Fin da subito pertanto il ricorrente potrebbe versare **rate mensili pari ad € 435,00**.

Nel tentativo di adempiere alle proprie obbligazioni, il sig. Borgo fin da subito si rende disponibile a vendere l'unità immobiliare sita in Via Po.

Per quanto attiene il valore dell'unità immobiliare posta in Via Po, va precisato che la stima approssimativa è stata elaborata in funzione dei valori OMI come risultanti dal cassetto fiscale (v. all. 25); tuttavia, ci si riserva di fornire una perizia giurata, per l'ipotesi in cui il giudice ritenesse di non condividere tale valutazione.

Il calcolo al mq., valutato in € 2.298,20, è stato elaborato considerando quattro atti realmente conclusi nel periodo tra ottobre e dicembre 2023, aventi ad oggetto un immobile ricadente in classe A2, posto in zona attigua e quindi simile a quello di proprietà del Borgo; in tal modo si è proceduto a fare una media dei prezzi di acquisto/vendita considerati che andavano da € 1.184,21 fino ad € 2.812,50.

Ne consegue che il valore dell'immobile, il quale ha una superficie coperta di mq. 47 ed una scoperta di mq. 43 è stato così elaborato:

€ 2.298,20 * 47= € 108.015,40;

€ 766,07 * 43= € 32.941,01;

Con conseguente valore complessivo stimato in **€ 140.956,41**, tenendo conto che il valore al mq dell'area scoperta va valutato nella misura pari ad un terzo del valore al mq stimato per l'area coperta.

Questo è l'attivo, peraltro unico disponibile, che il sig. Borgo mette a disposizione del proprio concordato.

La proposta del sig. Borgo, prevede pertanto la corresponsione immediata di rate mensili da € 435,00 e la vendita dell'immobile di Via Po entro e non oltre due anni dalla omologa al miglior prezzo.

Con la vendita dell'immobile, si andranno ad estinguere 1) € 32.520,92 ovvero quella certamente inferiore, relativa al mutuo di B.P.M., che sarà dovuta per richiedere l'estinzione anticipata del mutuo gravante sul detto cespite; 2) € 39.973,28 ovvero quella certamente inferiore, relativa al mutuo M.P.S. che sarà dovuto all'istituto al momento in cui si potrà chiedere l'estinzione anticipata del mutuo; 3) la restante parte del ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere i crediti in prededuzione e parte dei creditori in privilegio.

Una volta estinti entrambi i mutui, il sig. Borgo sarà in grado di destinare l'importo di € 1400,00 originariamente destinato al pagamento dei mutui in favore del piano.

Va rilevato che la vendita di tale bene immobile, però, determinerà la perdita del canone di locazione che ammontava a circa € 600,00 mensili.

In ogni caso il sig. Borgo, una volta estinti entrambi i mutui, si farà carico di una rata da corrispondere pari ad € 1400,00 con la quale andrà ad estinguere il debito nei confronti della classe dei creditori in chirografi che intende soddisfare per il 10% e dunque per complessivi € 1.020.556,49.

Nella proposta inoltre è prevista la rinuncia al credito privilegiato vantato dal Borgo nei confronti del fallimento, pari ad € 13.519,00 circa.

La proposta di concordato, pertanto, prevede **il pagamento del 100% dei creditori in prededuzione, il pagamento del 100% dei creditori appartenenti alla classe dei credito-**

ri in privilegio ed il pagamento del 10% dei creditori appartenenti alla classe dei creditori in chirografo.

Verranno formate diverse classi ovvero creditori in prededuzione, creditori assistiti da privilegio e creditori in chirografo.

La proposta di concordato sembra fattibile per le seguenti ragioni.

Con riferimento all'importo di € 130.000,00-140.000,00, questo andrà corrisposto entro e non oltre il termine di due anni, trovando la sua garanzia e sostenibilità, nella vendita dell'appartamento di Via Po al miglior prezzo di mercato.

Nelle more il sig. Borgo, non solo inizierà a versare un importo mensile di € 435,00 ma continuerà a corrispondere regolarmente le rate del mutuo cui è obbligato, sia per evitare un aggravamento dei propri debiti, ma anche per ridurre anche se sensibilmente la somma necessaria all'estinzione del mutuo.

La durata approssimativa del piano dei pagamenti sarà di 6/10 anni.

Non è possibile quantificare in modo preciso la durata, in quanto la stessa varierà in base all'entrata che sarà generata dalla vendita dell'immobile di via Po.

È agevole rilevare che tanto più alto sarà il valore incassato, tanto più breve sarà la durata del piano rateale.

In ogni caso, va opportunamente considerato che ai fini della fattibilità del piano, per la prima parte del concordato, **resta la garanzia dell'immobile sito in Via Po il cui valore è certamente superiore rispetto a quello del mutuo ancora da corrispondere.**

Per quanto riguarda la seconda parte del concordato questa si fonda interamente sul reddito professionale del sig. Borgo.

A tal propositi, al netto dell'alea normale di rischio, appare pienamente sostenibile per il sig. Borgo poter sostenere inizialmente una rata di € 435,00 e successivamente di € 1.400,00.

Come anticipato sopra, analizzando gli ultimi quattro anni, il reddito professionale prodotto è stato sempre pari in media ad € 43.950,00 con un reddito mensile medio, al netto delle tasse, pari a circa € 3.500,00.

Considerando che il sig. Borgo ha sempre regolarmente corrisposto le rate del mutuo pari ad € 1.400,00 appare fattibile che questi possa sostenere il pagamento dell'importo di tale somma per tutta la durata del concordato fino al pagamento integrale dei propri debiti per come proposti.

SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Nei paragrafi successivi verranno esposte le percentuali e le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i diritti di prelazione.

A tal proposito pertanto si procederà ad un individuare una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II.

Tali crediti soddisfatti in prededuzione andranno soddisfatti prima di tutti gli altri.

Viene quindi costituita la classe dei creditori in privilegio.

Trattasi anche in questo caso di creditori che vedranno integralmente soddisfatto il proprio diritto di credito.

Infine si andrà a costituire la classe dei creditori in chirografo che si propone di soddisfare al 10% dell'importo dovuto.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno esposte le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

SUL PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione entro e non oltre due anni dalla omologa del concordato.

In caso di omologa del concordato il sig. Borgo inizierà a versare la somma di € 435,00 che verrà accantonata su un conto corrente intestato alla procedura.

Nelle more si procederà immediatamente al tentativo di vendita dell'immobile sito in Via Po per un prezzo stimato tra l'importo di € 130.000,00 ed € 140.000,00 o quel diverso prezzo, inferiore o superiore che sarà stabilito anche dal Giudice delegato sulla base di perizia estimativa ove necessaria.

Non vi è alcun dubbio che si procederà alla vendita del predetto immobile al miglior prezzo di mercato, tenendo conto però del fatto che sullo stato vi è contratto di locazione valido fino al 2026.

Una volta che si procederà alla vendita del predetto immobile, il ricavato andrà aggiungersi alle somme corrisposte nelle more dal sig. Borgo e giacenti sul conto corrente.

La somma complessiva delle rate corrisposte nelle more e del ricavato delle vendite, sarà in primo luogo utilizzata per estinguere le rate del mutuo Banco BPM e quelle del mutuo MPS.

La residua somma andrà soddisfare i creditori presenti nella classe dei creditori in prede-
duzione come da tabella che segue.

I pagamenti verranno effettuati in proporzione alla percentuale di incidenza sul debito.

CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE
O.C.C.	€ 16.795,60	21,93%
Avv. Camillo Bruno	€ 2.537,60	3,31%
ADER	€ 57.257,29	74,76%
Totale	€ 76.590,49	100,00%

Nel caso in cui la somma residua di cui sopra, non sia sufficiente a soddisfare integralmente l'importo di € 76.590,49, si provvederà al pagamento, sempre in proporzione, attraverso la rata di € 1.400,00 che il sig. Borgo, come anticipato sopra, andrà immediatamente a corrispondere una volta estinti i mutui.

Pertanto a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui la vendita dell'immobile di Via Po non sia sufficiente per soddisfare i creditori in prededuzione si continuerà mediante il versamento di rate in proporzione come da tabella sottostante fino ad estinzione integrale del debito.

CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE CON EVENTUALE QUOTA RATA

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA
O.C.C.	€ 16.795,60	21,93%	€ 307,01
Avv. Camillo Bruno	€ 2.537,60	3,31%	€ 46,38
ADER	€ 57.257,29	74,76%	€ 1.046,61
Totale	€ 76.590,49	100,00%	€ 1.400,00

SUL PAGAMENTO DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

Per la classe dei creditori assistiti da privilegio il ricorrente propone il pagamento integrale pari al 100% dell'importo dovuto.

A seguito dei riscontri forniti al gestore ed al legale del sig. Borgo, viene redatta la tabella dei creditori che hanno rivendicato il privilegio sul proprio diritto di credito.

Gli stessi verranno soddisfatti come da tabella che segue in sole 9 rate, con un quota mensile corrisposta sempre di € 1.400,00

CLASSE DEI CREDITORI CON PRIVILEGIO - PROPOSTA 100%

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 4.453,14	14,47%	€ 202,56	21	€ 4.253,69	€ 199,45
Cassa Previdenziale Dott. Commercialisti	€ 12.679,72	41,20%	€ 576,75	21	€ 12.111,82	€ 567,90
Agenzia delle Entrate	€ 13.645,64	44,33%	€ 620,69	21	€ 13.034,48	€ 611,16
Totale	€ 30.778,50	100,00%	€ 1.400,00			€ 1.378,50

Alla rata n. 22 il sig. Borgo, provvederà alla corresponsione una tantum di circa € 1378,50, a saldo completo della esposizione debitoria nei confronti dei creditori in privilegio.

SUL PAGAMENTO DEI CREDITORI IN CHIROGRAFO - CLASSE SODDISFATTA AL 10%

Per la classe dei creditori in chirografo il ricorrente propone il pagamento integrale pari al 10% dell'importo dovuto.

A seguito dei riscontri forniti al gestore ed al legale del sig. Ramondini, viene redatta la tabella dei creditori che non hanno rivendicato il privilegio sul proprio diritto di credito.

In tale classe al momento viene inserito solo il Fallimento Salernitana Calcio, per la quale viene proposto il pagamento del 10% del credito vantato pari ad € 1.020.556,49 al netto di tutto già quanto conseguito mediante l'esercizio di azioni esecutive ai danni del sig. Borgo.

L'importo di € 101.134,30, pari al 10% maggiorato dell'un per cento di interesse pari ad € 1.011,34, oltre € 574,69 pari al 10% di un sedicesimo (€ 5.746,87) di € 91.950,00 cui aggiungere l'interesse dell'un per cento pari ad € 5,75, il tutto per complessivi € **102.726,08**

da cui va decurtato dell'importo di € 13.519,00 che il dott. Borgo vanta nei confronti del Fallimento Salernitana Calcio con un debito residuo pari ad € 89.207,08.

Tale credito andrà soddisfatto con il pagamento di n. 63 rate mensili di € 1.400,00 come da tabella sottostante.

CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
Fallimento Salernitana Calcio	€ 89.207,08	100,00%	€ 1.400,00	63	€ 88.200,00	€ 1.007,08
Totale	€ 89.207,08	100,00%	€ 1.400,00			€ 1.007,08

Alla rata 64 il sig. Borgo, dovrà quindi versare una rata residua di € 1.007,08 a soddisfazione integrale di tutto quanto dovuto dallo stesso ai creditori in chirografo.

Pertanto con il pagamento di rate mensili di € 1.400,00, in un tempo di circa 5 anni, il sig. Borgo provvederà alla integrale soddisfazione anche dei creditori in chirografi.

Riepilogando pertanto il numero delle rate, per pagare i creditori in privilegio e quelli in chirografo, è stimata in circa **84 rate mensili, pari a circa 7 anni**, cui però vanno aggiunti gli anni necessari per procedere all'estinzione della classe dei creditori in prededuzione strettamente correlata ai tempi di vendita dell'immobile sito in Via Po.



Ricapitolando la proposta definitiva prevede la seguente soddisfazione:

CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
PREDEDUZIONE	100%
PRIVILEGIO	100%
CHIROGRAFO	10 %

10. SUL SISTEMA DI VOTAZIONE

Il criterio per il voto può essere variegato e con diverse ipotesi.

Poichè nella fattispecie in esame vi è un unico creditore che è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto è richiesta la maggioranza nel maggior numero di classi.

Ed infatti considerando che non sono ammessi al voto coloro che vengono soddisfatti per intero, ne consegue che il voto potrebbe individuarsi sulla falcidia applicata.

Il legislatore sembra aver valorizzato il principio secondo cui, quanto maggiore è l'importo falcidiato maggiore sarà la percentuale di voto.

Ed infatti ove non venga falcidiato nulla il creditore non sarà ammesso al voto.

Al fine di non inquinare il voto, pertanto i creditori che subiranno la maggiore falcidia, dovrebbero avere maggiore influenza sulle percentuali di voto.

In questo modo ci sarebbe anche una giusta proporzione tra l'importo falcidiato ed il peso del voto.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene pertanto che nella determinazione del raggiungimento dei voti, si dovrebbe fare la somma degli importi falcidiati e degli interessi (intesi quale lesione al mancato pagamento nei termini) e riconoscere in base al totale la percentuale di voto.

In conclusione andrebbe valorizzato il concetto della rinuncia.

La misura della rinuncia determina la quota percentuale del voto.

11. SULLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore dell'immobile di proprietà del sig. Borgo, pari a circa € 130.000,00 in base ai valori OMI rilevati, riuscirebbe a coprire il credito ipotecario di Banco BPM, i creditori in prededuzione e quelli in privilegio.

La somma verrebbe integralmente assorbita dalle classi dei creditori in prededuzione e quelle in privilegio.

Ed infatti, in caso di liquidazione, non risulterebbe percorribile la strada della definizione agevolata con la conseguenza che il credito di ADER aumenterebbe nuovamente ad € 108.880,69.

La classe dei creditori in chirografo in caso di liquidazione non troverebbe alcuna soddisfazione o quanto meno vedrebbe un minimo introito solo dopo tantissimo tempo.

Di seguito tabella comparativa di quanto ottenuto dal piano di ristrutturazione dei debiti e quanto dalla liquidazione.

RAPPORTO CON ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

DATI A CONFRONTO	CONCORDATO		LIQUIDAZIONE	
Totale debitoria	€	1.121.007,81	€	1.121.007,81
Somme a disposizione	€	250.000,00	€	200.000,00
Costi procedura	€	19.333,20	€	36.128,80
Soddisfazione creditori	€	262.884,22	€	163.871,20
DIFFERENZA	€	99.013,02	€	(99.013,02)

Nella tabella è agevole rilevare che con l'alternativa liquidatoria, si avrà a disposizione dei creditori un importo minore di circa € 100.000,00 auspicando che il liquidatore riesca a trarre dal sig. Borgo introiti per circa € 70.000,00, atteso che tale importo dovrà essere ricavato dal reddito professionale del dott. Borgo, nella cui valorizzazione non va trascurata la componente emotiva della persona e la possibilità per lo stesso di poter continuare la propria attività professionale, pur nella consapevolezza di aver perso quei requisiti di "onorabilità", di cui la procedura di liquidazione lo priverebbe. Così determinando per lo stesso la perdita di potenziali incarichi di prestigio con inevitabile e progressivo depauperamento del reddito professionale.

Tale minore importo incamerato dalla liquidazione controllata, a fronte delle somme a disposizione del concordato, sarebbe anche eroso dai maggiori costi di procedura, che

andrebbero ad incrementarsi in virtù del compenso del liquidatore stimato in misura almeno pari a quello dello OCC.

12. SULLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE

Il sig. Borgo richiede, ove ritenuto ammissibile il predetto piano di ristrutturazione, l'applicazione delle misure protettive.

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 lett. d) si richiede che l'adito Giudice, disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ATTESTAZIONE EX ART. 76 C.C.I.I.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gestore in particolare, ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il sig. Borgo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., il sig. Borgo possiede il requisito di "professionista", risultando obbligato anche se in via risarcitoria, in conseguenza dell'esercizio della propria attività professionale.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Ramondini:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Avv. Francesco Saverio Orlando, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di concordato pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell'art. 15 comma 6 L. 3/2012

ATTESTA

Che il concordato esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto il concordato minore oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 20/06/2023

Il professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Francesco Saverio Orlando